

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2002

che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE

[notificata con il numero C(2002) 3103]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/677/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità a programmi per l'eradicazione e il controllo di malattie animali. Gli Stati membri devono presentare ogni anno i programmi per i quali intendono ricevere un contributo finanziario.
- (2) Occorre istituire un sistema di valutazione dei progressi conseguiti nell'attuazione dei programmi di eradicazione e di controllo. Il sistema di valutazione deve comprendere un sistema di notifica che fornisca i dati epidemiologici ottenuti dai programmi. È opportuno armonizzare tale sistema di notifica.
- (3) La responsabilità dell'applicazione e del successo dei programmi di eradicazione e di controllo, nonché della corretta gestione finanziaria delle misure che beneficiano di contributi comunitari, spetta in primo luogo allo Stato membro richiedente.
- (4) I criteri applicabili ai programmi di eradicazione e di controllo previsti all'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono stati fissati dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) A norma del punto 13 dell'allegato I della decisione 90/638/CEE, i programmi di eradicazione presentati dagli Stati membri alla Commissione ai fini di un cofinanziamento devono contenere almeno, se del caso, le norme per un adeguato indennizzo degli allevatori quanto prima possibile in caso di abbattimento degli animali.
- (6) È opportuno prevedere che, in assenza di tali norme, l'indennizzo sia versato entro 90 giorni.
- (7) La presente decisione sostituisce la decisione 2000/322/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che stabilisce requisiti uniformi per le relazioni presentate sui programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali approvati in vista di un finanziamento comunitario ⁽⁴⁾, che deve essere abrogata con effetto a

decorrere dalla data in cui entra in applicazione la presente decisione.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma»: valutazione preliminare del programma in corso, da presentare alla Commissione anteriormente al 1° giugno, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;
- b) «relazioni intermedie»: relazioni da presentare alla Commissione ad intervalli regolari;
- c) «relazioni finali»: relazioni da presentare alla Commissione per l'intero anno di attuazione del programma;
- d) «domande di pagamento»: le domande di pagamento di cui all'articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Per i programmi di eradicazione e di controllo adottati conformemente all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE, gli Stati membri presentano una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, relazioni intermedie e una relazione finale conformemente a quanto disposto nella presente decisione.

Articolo 3

La valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma approvato ai fini di un cofinanziamento contiene almeno le informazioni indicate nell'allegato I.

Articolo 4

1. Le relazioni intermedie contengono almeno le informazioni indicate negli allegati II, III e IV, secondo il caso, per le seguenti malattie:

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 111 del 9.5.2000, pag. 19.

tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, leucosi enzootica bovina, rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva, paratubercolosi, pleropolmonite contagiosa dei bovini, carbonchio, Maedi Visna, virus dell'artrite-encefalite dei caprini, febbre catarrale degli ovini, malattia di Aujesky, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, idropericardite (cowdriosi), babesiosi, anaplasmosi, necrosi emopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone, *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* e *Mycoplasma gallisepticum*.

2. Per quanto concerne la rabbia, le relazioni intermedie contengono tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 5

1. Le relazioni finali comprendono le domande di pagamento e contengono almeno le informazioni indicate negli allegati II, III, IV, V, VI e VII, secondo il caso, per le seguenti malattie:

tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, leucosi enzootica bovina, rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva, paratubercolosi, pleropolmonite contagiosa dei bovini, carbonchio, Maedi Visna, virus dell'artrite-encefalite dei caprini, febbre catarrale degli ovini, malattia di Aujesky, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, idropericardite (cowdriosi), babesiosi, anaplasmosi, necrosi emopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone, *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* e *Mycoplasma gallisepticum*.

2. Per quanto concerne la rabbia, le relazioni finali contengono tutte le informazioni pertinenti e comprendono le domande di pagamento per il cofinanziamento.

3. Nel compilare la tabella dell'allegato VII, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione⁽¹⁾, gli Stati membri indicano nella colonna «indennizzo» l'indennità concessa entro 90 giorni dalla data di macellazione dell'animale o dalla presentazione della domanda compilata.

Articolo 6

La decisione 2000/322/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 7

La presente decisione si applica ai programmi di eradicazione e di controllo da attuare a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO I

Requisiti per la valutazione tecnica e finanziaria preliminare

Stato membro:

Data:

Malattia ^(*): Specie animale:

Contenuto minimo della valutazione

1. Valutazione tecnica e finanziaria

- 1.1. Conferma che tutta la normativa concernente l'attuazione del programma era in vigore all'avvio del programma (in caso contrario, valutazione della situazione).
- 1.2. Valutazione dell'applicazione dei requisiti di bilancio necessari per lo svolgimento del programma.
- 1.3. Stima dei contributi già versati nell'ambito del programma per attuare le misure cofinanziate.
- 1.4. Previsione dei contributi da versare nel corso dell'anno oggetto della notifica per attuare le misure cofinanziate.

—

^(*) Malattia e specie animale, se del caso.

ALLEGATO VI

Requisiti per le relazioni finali

Sato membro:

Data:

Malattia ^(*): Specie:

Contenuto minimo della relazione:

1. Presentazione dei dati (allegati II, III, IV e V, secondo il caso)
2. Valutazione tecnica della situazione:
 - 2.1. Mappe epidemiologiche di ciascuna malattia/infezione
 - 2.2. Informazioni sulle prove di diagnosi utilizzate (tabella A):

Tabella A

Malattia/Specie	Prova ^(*)	Tipo di campione ^(*)	Tipo di prova ^(*)	Numero di prove eseguite

- 2.3. Dati sull'infezione:

Malattia/Specie	Numero di aziende infette	Numero di animali infetti

- 2.4. Motivi per la sospensione dello status «indenne» o «ufficialmente indenne» per ciascuna malattia (tabella B):

Tabella B

Malattia/Specie	Motivo ^(*)	Numero di aziende sospese

- 2.5. Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche.
- 2.6. Informazioni epidemiologiche supplementari: informazione sulle indagini epidemiologiche, aborti, lesioni rilevate nei macelli o durante la necropsopia, casi rilevati nell'uomo, ecc.
3. Aspetti finanziari
 - 3.1. Tabelle compilate dell'allegato VII.
 - 3.2. Visione complessiva dei contributi versati nell'ambito del programma.
 - 3.3. Elenco particolareggiato dei costi.

^(*) Malattia e specie animale, se del caso.

^(*) Indicare: prova cutanea, RB, FC, iELISA, eELISA, isolamento, PCR, analisi batteriologica, altro (specificare).

^(*) Indicare, se del caso: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, lesione sospetta, feto, feci, altro (specificare).

^(*) Indicare: test di screening, test di conferma, test complementare, altro (specificare).

^(*) Indicare il motivo:

- risultato non negativo nella prova di diagnosi,
- non è rispettata la frequenza delle prove di routine,
- entrata nell'azienda di animale il cui status è insufficiente,
- sospetto di malattia,
- altri (specificare).

ALLEGATO VII

RELAZIONE FINANZIARIA FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO
 (una tabella per ogni malattia e per ogni specie)

Stato membro: Data: Anno: Periodo di notifica: Relazione intermedia
 Malattia ⁽¹⁾: Specie: Relazione finale

Regione ⁽²⁾	Misure ammissibili al finanziamento ⁽³⁾					
	Indennizzo	Analisi di laboratorio o altra prova di diagnosi	Vaccini	Altro (specificare)	Altro (specificare)	Altro (specificare)
1	2	3	4	5	6	
Totale						

⁽¹⁾ Malattia e specie, se del caso.

⁽²⁾ Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

⁽³⁾ I dati vanno forniti in moneta nazionale, al netto dell'IVA.

Si certifica che le informazioni fornite sono veritiere e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari.

..... (luogo, data) (firma)